



Foglio informativo ORT in cure infermieristiche

Ottenimento retroattivo del titolo SUP in cure infermieristiche

I titolari di un **diploma svizzero in cure infermieristiche** riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera (CRS) possono chiedere l'ottenimento retroattivo del titolo a condizione di soddisfare i necessari presupposti (v. sotto).

L'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale **non è possibile** per i titolari di un **diploma estero** o di un **attestato** della Croce Rossa Svizzera (CRS) rilasciato al termine della procedura di riconoscimento del **diploma estero**.

In base all'ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000 sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale (Stato 01.01.2015) i presupposti per l'ottenimento retroattivo del titolo SUP nel campo della sanità sono:

a) aver conseguito uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla CRS:

1. «**infermiere/infermiera**»,
2. «**cure infermieristiche di livello II**»,
3. «**infermiere/a in cure generali**»,
4. «**infermiere/a in psichiatria**»,
5. «**infermiere/a in igiene materna e pediatria**»,
6. «**infermiere/a a domicilio**»,
7. «**infermiere/a in cure integrate**»;

E

b) una delle seguenti formazioni complementari o uno dei seguenti diplomi complementari:

1. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) del SBK Bildungszentrums (BIZ), della Kadernschule für die Krankenpflege Aarau o del Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
2. un «certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» dell'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
3. un «diploma CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie,

4. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI),
5. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, del WE'G o del Careum Weiterbildung,
6. una «höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe Stufe I» (HFG) con indirizzo in cure infermieristiche del WE'G,
7. un «certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» dell'ESEI,
8. un diploma di «infermiera/e di salute pubblica» riconosciuto dalla CRS,
9. un «Certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» dell'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) o dell'ESEI,
10. un «certificato CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
11. un «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» con indirizzi specializzati,
12. un «Nachdiplomkurs Pflege» con indirizzi specializzati di Careum Weiterbildung,
13. un «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
14. un «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
15. un «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;

E

- c) poter comprovare una **pratica professionale riconosciuta** di almeno **due anni nel rispettivo campo professionale (min. 75%) dopo il 1° giugno 2001**.

E (vale soltanto per la lettera b, numeri da 4 a 15)

- d) poter comprovare la frequentazione di (1) un corso post-diploma di livello universitario (SUP, Università, PF) nel campo della sanità o (1) un altro perfezionamento equivalente. Il corso post-diploma deve comprendere almeno **200 lezioni** oppure **10 punti di credito ECTS**.

Frequentando un corso post-diploma di una scuola universitaria nel campo della sanità i richiedenti acquisiscono inoltre **competenze scientifiche e metodologiche di livello universitario**. In tal modo si intende garantire che i titolari di un titolo SUP ottenuto retroattivamente **dispongano di competenze comparabili anche nei campi della ricerca e dello sviluppo della qualità**.

Nota bene:

Per l'ottenimento retroattivo del titolo la pratica professionale è valida solo se svolta **dopo il 1° giugno 2001¹**. Per una pratica professionale di almeno due anni è richiesto un grado d'occupazione minimo del 75%. Con un grado d'occupazione inferiore deve essere comprovato un periodo di pratica professionale più lungo.

¹ Entrata in vigore dell'ordinanza della Conferenza dei direttori cantonali della sanità del 17 maggio 2001 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali

Basi legali

- [Ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000 sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale \(Stato 01.01.2015\)](#)

Presentazione della domanda

Nota bene: la SEFRI **declina ogni responsabilità** in caso di danneggiamento o smarrimento dei documenti originali.

Il modulo «[Domanda per l'ottenimento retroattivo del titolo SUP](#)» deve essere inviato in versione **originale**, debitamente compilato (al computer, a macchina oppure a mano in stampatello) e completo di data e firma.

Al modulo vanno allegati i seguenti documenti (**obbligatori**):

- **copia originale o autenticata** (da un notaio o da un'autorità) del diploma (v. lett. a) più un'ulteriore copia dello stesso;
- **attestazione originale o in copia autenticata** (da un notaio o da un'autorità) di una formazione complementare (v. lett. b) più un'ulteriore copia della stessa;
- **attestazione originale o in copia autenticata** (da un notaio o da un'autorità) dell'attività professionale riconosciuta di due anni (v. lett. c) nel rispettivo campo professionale (certificati di lavoro). Chi svolge un'attività indipendente deve presentare un dossier che attesti l'esercizio dell'attività professionale nel periodo richiesto (estratto del registro di commercio o della cassa di compensazione, conferma dell'amministrazione comunale o tributaria);
- e (solo per chi ha svolto una formazione complementare di cui ai numeri da 4 a 15 – v. lett. b)
- **attestazione originale o in copia autenticata** della frequentazione di un corso post-diploma di livello universitario nel campo della sanità o di un altro perfezionamento equivalente;

nonché

- **originale o copia** della ricevuta di pagamento della tassa amministrativa a favore della SEFRI. Se al momento della presentazione della domanda la tassa amministrativa non è stata pagata, la domanda non viene esaminata;
- **copia** della carta d'identità o del passaporto.

Decisione

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) decide in merito al rilascio del titolo mediante decisione amministrativa. **La decisione costituisce il documento ufficiale rilasciato al richiedente e conferisce il diritto di avvalersi del titolo SUP legalmente protetto.**

Diritto di avvalersi del titolo e struttura dei titoli dal 1° gennaio 2009 (Scheda informativa per i titolari di un titolo SUP ottenuto retroattivamente)

[Informazioni sul diritto di avvalersi del titolo dal 1° gennaio 2009](#)

Attestato di diploma

Oltre all'ottenimento retroattivo del titolo di scuola universitaria professionale, il richiedente può esigere il relativo attestato di diploma.

Diploma Supplement

Questo supplemento al diploma (**in lingua inglese**) è stato creato sulla base del modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO/CEPES. **Con il supplemento al diploma si persegue l'obiettivo di includere in maniera dettagliata dati indipendenti per aumentare la «trasparenza» a livello internazionale e rendere più semplice il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche (diplomi, titoli, certificati ecc.).**

Iscrizione dei professionisti della sanità nel Registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG) dal 1° gennaio 2015 (obbligatorio!)

Dal 1° gennaio 2015 la Croce Rossa Svizzera (CRS) tiene un registro di tutti i professionisti della sanità che non sono menzionati né nella legge sulle professioni mediche né nella legge sulle professioni psicologiche. Il registro ha lo scopo di informare e tutelare i pazienti, garantire la qualità e informare i servizi competenti in Svizzera e all'estero. Oltre ai dati personali (cognome, nome, data di nascita, luogo di appartenenza, ecc.) contiene informazioni relative al diploma (professione, data di conclusione degli studi, istituto e data di rilascio del titolo).

Se le condizioni per l'ottenimento retroattivo del titolo sono adempiute, la SEFRI invia la decisione alla CRS ai fini dell'iscrizione nel registro. Solo dopo che la CRS ha effettuato l'iscrizione, la SEFRI invia al richiedente la decisione, la fattura della CRS (CHF 130.--) e i restanti documenti.

Dati i tempi di iscrizione l'invio della decisione viene posticipato di alcuni giorni.

Tasse

In base all'articolo 13 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, il richiedente deve provvedere al pagamento di una tassa amministrativa.

| | |
|------------------------|-------------|
| - Domanda ORT | CHF 100.-- |
| - Diploma Supplement | + CHF 20.-- |
| - Attestato di diploma | + CHF 75.-- |

| | | |
|---|---|--|
| Ricevuta Conto / Pagabile a CH11 0900 0000 3051 0588 2 Segreteria di Stato per la form., la ricerca e l'innovazione SEFRI Einsteinstrasse 2 3003 Bern | Sezione pagamento | Conto / Pagabile a CH11 0900 0000 3051 0588 2 Segreteria di Stato per la form., la ricerca e l'innovazione SEFRI Einsteinstrasse 2 3003 Bern |
| Pagabile da (nome/indirizzo) |  | Informazioni supplementari NTE |
| Valuta Importo | Valuta Importo | Pagabile da (nome/indirizzo) |
| CHF | CHF | |
| Punto di accettazione | | |

Rimedi giuridici

Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo.

Indirizzo per l'invio della domanda:

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI
Riconoscimento dei diplomi
ORT-SUP (S)
Einsteinstrasse 2
3003 Berna